

DELIBERA N. 28/12/CSP
ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TLA DI ABBANEO LUISA
S.R.L. ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA TLA PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 5 TER, COMMA 3 E
NEL'ART. 3, COMMA 2, DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 febbraio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"* pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto n. 97/11/DICAM/PROC. 2348/ZD datato 26 settembre 2011 e notificato in data 6 ottobre 2011 che contesta alla società TLA TV di Abbaneo Luisa S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale TLA con sede legale in Ottaviano (NA), alla via Sepe Liguori n. 2, la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, comma 3 e nell'art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni nel corso della programmazione televisiva sopra menzionata diffusa il giorno 17 dicembre 2010; in particolare, come segnalato dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l'Editoria *"il programma "Punto Riva" irradiato nella fascia oraria di interesse è, per tipologia..... da inquadrarsi come televendita si èin presenza di un'offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo allo scopo di fornire servizi di astrologia e cartomanzia. Infatti nel corso del programma appaiono in sovrimpressione, oltre al logo dell'emittente televisiva,le seguenti numerazioni: "0230389632, 0766503885, 0901176176 e 09005869318"*. Inoltre, durante la trasmissione, il conduttore invita verbalmente gli utenti a contattare

il numero 0766500147 (non presente in sovrimpressione), nonché il numero 0766503885, asserendo che attraverso i medesimi si potrà entrare in contatto con vari cartomanti per avere consulti.Per tutta la durata del programma non è apparsa in sovrimpressione chiaramente leggibile la scritta "Televendita";

RILEVATO che la società sopra menzionata, in sede di audizione convocata il giorno 26 gennaio 2012, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame o, in subordine, l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, ha sostenuto che la programmazione televisiva oggetto di contestazione trasmessa in replica configura una telepromozione e che la numerazione telefonica utilizzata non è quella con le tariffazioni a sovrapprezzo;

RITENUTO che quanto eccepito dalla società TLA TV di Abbaneo Luisa S.r.l. non può trovare accoglimento, in quanto gli inviti a chiamare in diretta le numerazioni mostrate in sovrimpressione al fine di acquistare i consulti configurano i programmi televisivi contestati come televendite, contenendo già tutti gli elementi sufficienti ad individuare un'offerta al pubblico che, a norma dell'art. 1336 c.c., vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. Tali inviti, infatti, indicano la causa (la compravendita del servizio), l'oggetto (il pronostico del lotto e relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, sicché all'utente non resta che manifestare la sua accettazione della proposta contrattuale così formulata per aversi l'accordo delle parti. Il fatto che l'informazione relativa al servizio di astrologia e di cartomanzia venga ottenuta dopo aver digitato i tasti per la selezione del servizio è proprio la conferma del fatto che è sufficiente la selezione numerica per giungere al perfezionamento del contratto, a fronte della permanenza dell'offerta da parte dell'operatore che ai sensi del medesimo art. 1336 c.c., permane fino ad eventuale revoca della proposta; inoltre, nel caso di specie, è stata contestata all'emittente televisiva locale TLA la trasmissione di programmi televisivi di televendita, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 ter, in quanto diffusi in fascia oraria non consentita e non l'inserimento in sovrimpressione sullo schermo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo a tariffazione specifica, ai sensi del comma 1 del citato art. 5 ter;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, *"le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00"*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP *"le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita"* ;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso programmi di televendita relativi a beni e servizi di astrologia e di cartomanzia in fascia oraria non

consentita, senza l'inserimento sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, della scritta "*televendita*" nel corso della trasmissione della televendita;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva TLA integra la violazione dell'art. 5 ter, comma 3 e 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società TLA TV di Abbanedo Luisa S.r.l. deve ritenersi media, in considerazione della natura della norma – art. 5 ter, comma 3, delibera n. 538/01/CSP - posta a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente, attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini e tenuto conto delle circostanze della violazione consistente nella trasmissione di televendita con modalità in violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2 citato;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato e documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO in applicazione della previsione dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la violazione con la medesima azione delle disposizioni di cui all'art. 5 ter, comma 3, delibera n. 538/01/CSP e dell'art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP, di dover determinare la sanzione nella misura di euro 2.066,00 (euro duemilasestantasei/00) corrispondente a due volte il minimo edittale pari a euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) secondo il principio del cumulo giuridico;

VISTI gli artt. 5 ter, comma 3 e 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società TLA TV di Abbaneo Luisa S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale TLA con sede legale in Ottaviano (NA), alla via Sepe Liguori n. 2, di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (euro duemilasesantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 28/12/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 28/12/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 22 febbraio 2012

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola